



Prot. n. .../25/AS

Roma, __ novembre 2025

Spett.le
Camera di commercio di Salerno
c.a.

OGGETTO: Affidamento *in house* ai sensi dell'art. 7 co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 in favore della Camera di commercio di Salerno nell'ambito delle azioni che favoriscono la commercializzazione dei prodotti ittici e la trasparenza dei mercati mediante l'utilizzo della Borsa merci telematica italiana – CIG..... – CUP J89D15002670007

Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. (di seguito indicata come “BMTI”), con sede legale in Roma - Piazza Sallustio n. 21, codice fiscale e partita IVA 06044201009, iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al numero 06044201009, nella persona di Giulio Montanari, nato a Genova il 19 giugno 1978, codice fiscale MNTGLI78H19 D969W, residente a Roma in Via Massacciuccoli n.76, giusta procura speciale a rogito del notaio dr. Luigi Palmieri registrata a Roma il 26/09/2025 al n.34189 serie IT e la Camera di commercio di Salerno (di seguito indicata come “CCIAA”), con sede legale in Via Generale Clark 19/21, Salerno, codice fiscale 80003090653 e partita IVA 01039610652, rappresentata ai fini del presente atto da __, nato a ____ (____) il __, codice fiscale _____

PREMESSO CHE

- BMTI è una società consortile di interesse generale, istituita dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con Decreto ministeriale n. 174 del 2006 e ss.mm.ii., che gestisce la piattaforma di contrattazione della Borsa Merci Telematica Italiana e che studia e monitora i mercati agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici per favorirne la trasparenza;
- l'art. 2 dello Statuto di BMTI prevede che “*La società non ha scopo di lucro e assume la qualifica di ‘organismo di diritto pubblico’ ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed è struttura del sistema camerale italiano a norma della legge 29 dicembre 1993 n. 580, art. 1 comma 2 e del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 e s.m.i., strettamente indispensabile al perseguitamento delle finalità istituzionali dei consorziati, secondo quanto previsto all’art. 4, D.Lgs. n. 175/2016*”;
- l'art. 6 dello Statuto di BMTI prevede che “*Ai sensi del D.M. 174/06 art. 8 comma 1 e s.m.i., possono far parte della società in qualità di socio esclusivamente gli organismi di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle Camere di commercio e i consorzi e le società consortili costituite dai suddetti organismi*” e che “*Gli enti controllanti esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l’istituto dell’*in house providing**”;
- l'art. 2, comma 4 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dal D.Lgs. del 15 febbraio 2010 n. 23, stabilisce che “*Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico*”;
- l'articolo 7 co. 2 del d.lgs 36/2023 sancisce il principio di auto-organizzazione amministrativa che si esplica attraverso il meccanismo dell'*in house providing*;
- all'esito di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, in data 25 luglio 2022 BMTI ha sottoscritto un contratto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avente ad oggetto la realizzazione di specifiche azioni di promozione della commercializzazione, della qualità e del valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura attraverso l'utilizzo della Borsa merci telematica italiana (CIG 88555127AD; CUP J89J21009280007) nell'ambito delle risorse individuate nel nuovo Programma Operativo FEAMPA per le finalità di cui all'art. 26 comma 1 lett. b),



così come declinate al comma 4 del medesimo articolo del Regolamento (UE) n. 2021/1139 per un importo pari ad € 21.688.576,00 IVA esclusa e per una durata decorrente dalla data di avvio delle attività fino al 31 dicembre 2029;

- nell'ambito del suddetto contratto BMTI deve realizzare attività volte a promuovere gli strumenti realizzati e volte a far conoscere i servizi e le informazioni messi a disposizione con il Progetto;
- in tale quadro BMTI intende promuovere l'attivazione di sportelli informativi territoriali presso le Camere di commercio allo scopo di diffondere la conoscenza dei servizi offerti dal Progetto;
- con nota prot. N 3376/25/AS in data 08.10.2025, BMTI ha proposto alla CCIAA, in virtù della relativa partecipazione al capitale sociale della Società, una collaborazione per la realizzazione delle suddette attività mediante un affidamento *in house* ai sensi dell'art. 7 co. 2 d.lgs 36/2023;
- con nota acquisita il 12.11.2025, la CCIAA ha manifestato il proprio interesse ad attivare lo sportello informativo territoriale con il modulo Base per un importo pari ad € 8.000 IVA esclusa;
- con nota prot. n. ____ del ____ , il Responsabile Unico del Procedimento, nominato con determinazione del Direttore n. ____ del ____ , ha trasmesso la relazione sulla congruità dell'affidamento;
- con determinazione del Direttore n. ____ del ____ , è stato motivatamente disposto l'affidamento *in house* delle attività sopra richiamate ai sensi dell'art. 7 co. 2 D.Lgs. n.36/2023 in favore della CCIAA;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO, IMPORTO E DURATA

1. Il presente Contratto ha ad oggetto l'attivazione dello sportello informativo territoriale volto diffondere la conoscenza dei servizi offerti dal Progetto secondo le modalità del modulo Base di cui all'Allegato I per un importo, relativo a dodici mesi di attività, pari ad € 8.000 IVA esclusa e per una durata decorrente dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2029. Sarà facoltà della Camera recedere dall'incarico anticipatamente, senza oneri a suo carico.

ART. 2 CONFERIMENTO INCARICHI

1. È fatto divieto alla CCIAA di conferire incarichi di consulenza e collaborazione retribuiti al personale dipendente di BMTI, in qualunque posizione prestino servizio.
2. Nel conferimento di incarichi retribuiti di consulenza e collaborazione ad esperti di provata competenza, la CCIAA si atterrà ai principi di trasparenza, parità di trattamento e pari opportunità, sulla base della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle regole procedurali applicabili alla CCIAA, tenuto conto della sua natura giuridica.

ART. 3 ATTUAZIONE E SUPPORTO TECNICO ALLA GESTIONE

1. BMTI provvede alla gestione e al monitoraggio delle attività contrattuali e alla verifica di coerenza dell'attuazione degli interventi rispetto ai risultati attesi.
2. La CCIAA comunica a BMTI il nominativo del responsabile del progetto, il quale è sottoposto ad approvazione da parte di BMTI. Ogni variazione relativa a detto nominativo deve essere sollecitamente comunicata a BMTI.
3. La CCIAA, attraverso il proprio responsabile di progetto, fornisce la necessaria collaborazione a BMTI nello svolgimento delle proprie specifiche attività.

ART. 4 EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo sarà erogato al termine di ciascuna annualità dell'incarico, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa presentazione da parte della



CCIAA di una relazione sulle attività svolte e previo espletamento della verifica di coerenza dell’attuazione degli interventi rispetto ai risultati attesi;

2. La CCIAA dovrà emettere fattura elettronica in attuazione dell’art. 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. La fattura sarà sottoposta alla disciplina dello split payment prevedendo, quindi, la sola evidenza dell’IVA, riportando la dicitura, sulla fattura stessa “scissione dei pagamenti” o “split payment” ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. Il Codice ufficio da utilizzare in sede di emissione della fattura elettronica è il seguente: KRRH6B9.
3. Ciascuna fattura dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
 - estremi dell’affidamento;
 - indicazione del progetto e del Programma: “Promozione della commercializzazione, della qualità e del valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura attraverso l’utilizzo della Borsa merci telematica italiana ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 a valere sul Programma Operativo FEAMP 2021-2029”;
 - CIG del presente affidamento;
 - CUP del progetto:— CUP J89D15002670007;
 - estremi identificativi del Contratto a cui la fattura si riferisce;
 - numero e data della fattura;
 - estremi identificativi dell’intestatario;
 - importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge);
 - indicazione dell’oggetto dell’attività prestata e del periodo di riferimento dello svolgimento.
4. L’erogazione degli importi avviene mediante pagamento di apposito avviso di pagamento PagoPa emesso dalla CCIAA.
5. La CCIAA assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e al Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione. Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 non solo la CCIAA, ma anche gli eventuali subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per tutti gli adempimenti connessi alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alla successiva normativa in materia.
6. La CCIAA deve mantenere una codificazione contabile adeguata nel rispetto dell’art. 126 del Regolamento (UE) 1303/2013, per consentire la tracciabilità delle transazioni relative al progetto o un sistema di contabilità separata e informatizzata, ferme restando le norme contabili nazionali.
7. Il Contratto si intende automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni non avvengano secondo le modalità sopra indicate.

ART. 5 **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. È fatto assoluto divieto alla CCIAA di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno dello stesso per causa della CCIAA.

ART. 6



OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

1. La CCIAA è responsabile, nei confronti di BMTI, della completa e regolare realizzazione delle attività.
2. La CCIAA solleva BMTI da ogni responsabilità penale e civile verso terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporti di lavoro, comunque connesse alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà dunque derivare a carico di BMTI, oltre al pagamento di quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate. Su richiesta di BMTI, la CCIAA dovrà fornire tutti i dati e le informazioni eventualmente necessari all'espletamento dei compiti istituzionali di BMTI.
3. La CCIAA, inoltre, si impegna a:
 - rispettare le norme previste dalla legislazione nazionale e comunitaria;
 - assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, in materia di affidamenti, norme ambientali e sistemi informatici;
 - assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del progetto, i necessari accordi con BMTI impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate da BMTI;
 - informare tempestivamente BMTI di ogni evento di cui venga a conoscenza che possa creare ritardi o riguardi l'implementazione del progetto;
 - inviare a BMTI tutti i documenti necessari in caso di controllo da parte dei diversi soggetti incaricati;
 - conservare e mettere a disposizione di BMTI e di tutti i soggetti preposti al controllo tutta la documentazione contabile, comprensiva dei documenti amministrativi, per almeno cinque anni dal termine delle attività;
 - inviare a BMTI i dati di monitoraggio e tutte le informazioni necessarie per consentire il rispetto degli obblighi di monitoraggio;
 - garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 115 a 117 e all'allegato 12 del Reg. (CE) n. 1303/2013.

ART. 7

UTILIZZO DEI MATERIALI PRODOTTI E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ

1. La CCIAA agisce in nome e per conto di BMTI nelle relazioni con i soggetti destinatari dell'intervento oggetto del presente Contratto e con gli *stakeholder*. I materiali in formato cartaceo ed informatico elaborati nel corso della realizzazione del progetto sono di esclusiva proprietà di BMTI, che ne dispone la pubblicazione e la diffusione, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Utilizzazioni e revisioni di tale materiale diverse da quelle previste nel corso delle attività progettuali, sono soggette ad espressa autorizzazione da parte di BMTI.
2. La CCIAA nell'utilizzo dei materiali prodotti, nella loro eventuale divulgazione e, in genere, nelle attività di comunicazione esterna, dovrà riportare la dicitura "il progetto è finanziato dal Programma Operativo FEAMPA 2021-2027" e dovrà altresì attenersi al corretto impiego dei loghi nel rispetto delle regole di utilizzo dettate dall'Unità di Gestione, in ottemperanza agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regolamenti Europei.

ART. 8

OBBLIGHI DI RISERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La CCIAA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.



2. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si informa che i dati di cui si verrà in possesso saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dalla citata Normativa ed esclusivamente in relazione al procedimento instaurato per l'affidamento delle attività di cui all'oggetto della presente.

ART. 9
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le parti danno atto che ogni controversia derivante dal presente Contratto è devoluta alla giurisdizione ordinaria del foro di Roma. È esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto.

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.
LA CAMERA DI COMMERCIO SALERNO